

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3438 del 16/07/2019
Oggetto	FCPPA26. RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA RISORSE ESISTENTI IN COMUNE DI LONGIANO (FC). CONCESSIONARIO: EUROAGRICOLA S.S. USO: IGIENICO ED ASSIMILATI 40
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3524 del 16/07/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno sedici LUGLIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA DA RISORSE ESISTENTI IN COMUNE DI LONGIANO (FC)
CONCESSIONARIO: EUROAGRICOLA S.S.
USO: IGIENICO ED ASSIMILATI
PRATICA FCPA2640**

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A. di B. Distrettuale del Fiume Po;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’energia (ARPAE) e all’art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

RICHIAMATA:

- la Determinazione Dirigenziale n. 17313 del 17/11/2005, con scadenza al 31/12/2005, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409), con sede legale in comune di Longiano (FC) in via Emilia km 17, la concessione FCPA2640 di derivazione di acqua pubblica sotterranea da destinarsi ad uso igienico ed assimilati per un volume d’acqua massimo di 23.000 mc/annui, mediante otto pozzi ubicati tutti in comune di Longiano (FC), località Gualdo su terreno di proprietà con i seguenti riferimenti catastali:
 - pozzo n. 6255 (risorsa FCA7079) al foglio 14 mappale 104;
 - pozzo n. 6254 (risorsa FCA7078) al foglio 14 mappale 60;
 - pozzo n. 6251 (risorsa FCA7075) al foglio 14 mappale 58;
 - pozzo n. 6252 (risorsa FCA7076) al foglio 14 mappale 548;
 - pozzo n. 6253 (risorsa FCA7077) al foglio 14 mappale 549;
 - pozzo n. 6249 (risorsa FCA7073) al foglio 14 mappale 58;
 - pozzo n.10475 (risorsa FCA449) al foglio 14 mappale 3;
 - pozzo n. 6250 (risorsa FCA7074) al foglio 14 mappale 104;

VISTA:

- la **domanda di rinnovo** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata alla

Regione Emilia Romagna ed acquisita al protocollo PG/2006/1072802 del 13/12/2006 e successivamente integrata con protocollo PG/2007/327910 del 21/12/2007 dalla Ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409) con comunicazione di attivazione di un pozzo esistente (denominato pozzo n. 9) ubicato in comune di Longiano (FC), località Gualdo su terreno di proprietà della ditta al foglio 14 mappale 60; tale domanda non comportava l'aumento complessivo del prelievo dal pozzo n. 9 e dai due, già concessionati, n. 6254 (risorsa FCA7078) e n. 6250 (risorsa FCA7074). Contestualmente la ditta Euroagricola s.s. aveva dichiarato il non utilizzo e la conseguente tombatura e messa in sicurezza dei 3 pozzi precedentemente concessionati pozzo: n. 6252 (risorsa FCA7076), n. 6253 (risorsa FCA7077) e n. 10475 (risorsa FCA449). I restanti pozzi già concessionati sarebbero stati utilizzati come soccorso;

- la **dichiarazione** presentata alla Regione Emilia Romagna ed acquisita al protocollo PG/2015/872625 del 15/12/2015 dalla Ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409) di rinuncia al pozzo **n. 3 – n. 6251 (risorsa FCA7075) perché non più utilizzato** con chiusura e messa in sicurezza dello stesso;
- la domanda **di variante sostanziale** della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì – Cesena, acquisita al protocollo PG/2019/26535 del 19/02/2019 e successivamente integrata con nota PG/2019/63822 del 19/04/2019 dalla Ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409), con aumento del prelievo di acqua pubblica ad uso igienico ed assimilati e specificatamente per la pulizia, lavaggio dei locali e delle attrezzature **da 23.000 a 40.000 mc/annui da derivarsi da 3 pozzi in uso, rinominati:**
 - **n. 1 pozzo n. 6250 (risorsa FCA7074) con una profondità dal piano campagna di m 30,00;**
 - **n. 2 pozzo n. 9 – autodenuncia nel 2007 con una profondità dal piano campagna di m 30,00;**
 - **n. 3 pozzo n. 6254 (risorsa FCA7078); con una profondità dal piano campagna di m 16,00;**
- la **dichiarazione** presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PG/2019/67916 del 30/04/2019 dalla Ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409) **di non utilizzo dei restanti pozzi n. 6255 (risorsa FCA7079) e n. 6249 (risorsa FCA7073)** con chiusura e messa in sicurezza come si evince dalla documentazione fotografica allegata alla citata comunicazione;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 150 del 15/05/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/95554 del 18/06/2019;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- i prelievi dal pozzo n. 1 e 2 :
 - insistono entrambi nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore" (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "buono";
 - l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
 - la subsidenza risulta accettabile/assente, la soggiacenza risulta in deficit moderato e il trend piezometrico tendenzialmente costante, pertanto il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità media";

- il prelievo dal pozzo n. 3
 - insiste nel corpo idrico “Freatico di pianura fluviale” (cod. 9015ER-DQ1-PPF), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo “buono” e qualitativo “scarso”;
 - l’intensità dell’impatto del prelievo è classificabile come “moderato”;
 - la subsidenza risulta accettabile/assente, la soggiacenza risulta in equilibrio e il trend piezometrico costante, pertanto il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità bassa”;

DATO ATTO che dall’analisi dei livelli d’impatto e dall’applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall’Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, i tre prelievi ricadono nell’ambito “Attrazione”, ovvero la derivazione è compatibile con le necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia e all’applicazione delle seguenti prescrizioni:

- l’installazione del misuratore dei volumi emunti in ogni pozzo;
- la diminuzione della durata della concessione da 10 a 7 anni al fine di rivalutare a breve lo stato del corpo idrico e la possibilità di approvvigionamento idrico da fonti alternative ad un costo compatibile con le necessità produttive e commerciali;

VISTI inoltre:

- il parere del Servizio Pianificazione della Provincia di Forlì-Cesena del 06/05/2019 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/72624 del 08/05/2019, dal quale si evince che il prelievo di acqua pubblica sotterranea :
 - le risorse FCA7074 e FCA7078 (pozzi n. 1 e n. 3) possono essere ritenute conformi ai disposti del P.T.C.P. a condizione che *“l’emungimento di acqua dai pozzi esistenti sia regolato in modo da non causare turbamento del regime delle acque sotterranee, ovvero della rottura dell’equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell’intrusione di acque salate o inquinate.”*;
 - il pozzo n. 2 (ex pozzo n. 9) *non può essere ritenuto conforme ai disposti del P.T.C.P. in quanto si configura come giuridicamente nuovo ed insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei*;
- il parere dell’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/73994 del 10/05/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- la relazione tecnica , a firma del Dott. Loris Galeffi, in cui viene dichiarato che non è possibile riutilizzare le acque reflue;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l’importo pari ad € 195,00 con bonifico bancario in data 12/02/2019, dovuto per le spese per l’espletamento dell’istruttoria relativa alla richiesta di variante;
- l’importo di € 113,30 con bonifico bancario del 14/06/2019 ad integrazione del deposito cauzionale di € 136,70 già versato con bollettino postale VCY0437 in data 10/01/2006 per adeguarlo al minimo stabilito dall’art.8 L.R. 2/2015 pari a € 250,00;
- l’importo dei canoni annuali fino al 2019 incluso;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo con variante per aumento di prelievo della concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa da Anna Maria Casadei, acquisita in atti, ove si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare, con variante sostanziale, la concessione pratica FCPA2640** intestata alla ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409) con sede legale in comune di Longiano (FC) in via Emilia km 17, per aumento di prelievo di acqua pubblica sotterranea **da 23.000 a 40.000 mc/annui**, ad uso igienico ed assimilati (pulizia, lavaggio dei locali e delle attrezzature) dell'incubatoio di uova da cova di specie avicole **mediante 3 pozzi denominati:**
 - **n. 1 pozzo (n. 6250)** ubicato in località Gualdo in comune di Longiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 14 mapp. 104. Il pozzo ha una profondità di 30,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 Kw e portata di esercizio massima di 1,5 l/s;
 - **n. 2 (ex pozzo n. 9)** ubicato in località Gualdo in comune di Longiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 14 mapp. 60. Il pozzo ha una profondità di 30,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 Kw e portata di esercizio massima di 1,5 l/s;
 - **n. 3 pozzo (n. 6254)** ubicato in località Gualdo in comune di Longiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 14 mapp. 60. Il pozzo ha una profondità di 16,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 Kw e portata di esercizio massima di 0,92 l/s;
2. di archiviare come pozzi tombati e messi in sicurezza le risorse non più utilizzate, ubicate in località Gualdo in comune di Longiano (FC) con i seguenti riferimenti catastali:
 - pozzo n. 6255 (risorsa FCA7079) al foglio 14 mappale 104;
 - pozzo n. 6251 (risorsa FCA7075) al foglio 14 mappale 58;
 - pozzo n. 6252 (risorsa FCA7076) al foglio 14 mappale 548;
 - pozzo n. 6253 (risorsa FCA7077) al foglio 14 mappale 549;
 - pozzo n. 6249 (risorsa FCA7073) al foglio 14 mappale 58;
 - pozzo n.10475 (risorsa FCA449) al foglio 14 mappale 3;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla **portata massima di 3,92 l/s** e corrispondente ad un **volume complessivo annuo massimo di mc 40.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** per ogni pozzo e che dovrà registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
5. di stabilire che la concessione sia rilasciata per la durata non superiore ad anni 7 ovvero fino al 31/12/2025;
6. di stabilire in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 164,72 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo euroagricola@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati, richiesta dalla Ditta Euroagricola s.s. (P.IVA 02486550409)- Pratica FCPPA2640

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVI E DESTINAZIONE D'USO DELLE STESSE.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene tramite tre risorse:
 - **n. 1 (pozzo n. 6250 - risorsa FCA7074)** ubicato in località Gualdo in comune di Longiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 14 mapp. 104. Il pozzo ha una profondità di 30,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 Kw e portata di esercizio massima di 1,5 l/s per un volume massimo di acqua prelevabile pari a 13.334 mc/annui. Coordinate geografiche (UTM RER X= 769.243 – Y= 887.938);
 - **n. 2 (ex pozzo n. 9)** ubicato in località Gualdo in comune di Longiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 14 mapp. 60. Il pozzo ha una profondità di 30,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 Kw e portata di esercizio massima di 1,5 l/s per un volume massimo di acqua prelevabile pari a 13.334 mc/annui. Coordinate geografiche (UTM RER X= 769.320 – Y= 887.905);
 - **n. 3 (pozzo n. 6254 - risorsa FCA7078)** ubicato in località Gualdo in comune di Longiano (FC) su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio 14 mapp. 60. Il pozzo ha una profondità di 16,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa, di potenza pari a 0,75 Kw e portata di esercizio massima di 0,92 l/s per un volume massimo di acqua prelevabile pari a 13.334 mc/annui. Coordinate geografiche (UTM RER X= 769.372 – Y= 887.994).
2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata esclusivamente per uso igienico ed assimilati e specificatamente per la pulizia, lavaggio dei locali e delle attrezzature dell'incubatoio di uova da cova di specie avicole in località Gualdo in comune di Longiano (FC) ove sono ubicate le risorse.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 7 ovvero fino al **31/12/2025**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 3,92;
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc 40.000;
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere

interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione in ogni pozzo**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto, **di un misuratore dei volumi** e a registrare l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocui ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025.**

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e

cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.